

COMUNE DI BRIONA

Rep. _____

PROVINCIA DI NOVARA

L'anno duemiladodici, il giorno del mese di, in Briona (NO), presso la Casa comunale, sono comparsi, ciascuno munito dei requisiti di legge: -----

1) il Comune di Briona, con sede in Briona (NO), Via Generale Solaroli n. 11, C.F. 80005410032, nel seguito denominato "Comune", in persona del rappresentante *ex lege*, il Sindaco *pro tempore* Angelo Rossi, e -----

2) l'Azienda "Castaldi Francesca", con sede in Briona. (NO), Via IV Novembre n. 13/a, c.f. CSTFNC60C68B183V, nel seguito "Azienda", in persona della titolare Castaldi Francesca, nata a Briona (NO), il 28/03/1960 -----

----- PREMESSA -----

Il Comune ha stipulato specifica Convenzione con la Provincia di Novara per la gestione della manutenzione dell'area verde all'interno della rotatoria posta lungo la S.P. n. 299, all'intersezione con la S.P. n. 17 (località Proh), intendendo sfruttare detta area per valorizzare e pubblicizzare l'attività vitivinicola tipica di Briona e dei Colli Novaresi, il che consente di rendere produttive le spese di manutenzione e mantenimento che il Comune, nel tempo, dovrà sostenere. -----

L'Azienda è interessata a mantenere in modo convenzionato l'area sopra descritta, fornendo la propria opera ed il proprio *know-how*, senza fini di lucro. -----

Tanto premesso, tra i suddetti comparenti, si conviene e stipula la presente -----

----- CONVENZIONE -----

----- Art. 1. Premessa. -----

La suesesa premessa è da intendere quale parte integrante della presente Convenzione. -----

----- Art. 2. Oggetto della Convenzione. -----

Oggetto della Convenzione è l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area

verde all'interno della rotatoria posta lungo la S.P. n. 299, all'intersezione con la S.P. n. 17 (località Proh), Briona. -----

----- Art. 3. Durata. -----

La presente convenzione scadrà il 31/12/2012. Alla scadenza del detto termine potrà essere prorogata al mero fine di garantire la manutenzione ordinaria dell'area fino alla stipulazione di una nuova Convenzione. -----

----- Art. 4. Obblighi delle parti. -----

Il Comune ha l'obbligo di consegnare l'area all'Azienda nelle attuali condizioni, di cui l'Azienda stessa ha preso visione. -----

L'Azienda ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area. Per ciò che attiene la manutenzione straordinaria, il Comune si farà comunque carico della fornitura dei materiali necessari. Il Comune riconosce all'azienda un contributo unico e forfettario, ai fini di collaborare alla manutenzione straordinaria che si renderà necessaria fino alla data di scadenza, pari ad € 1.000,00, chesarà liquidato entro il 31/12/2012. -----

----- Art. 5. Utilizzazione dell'area. -----

E' consentito all'Azienda provvedere alla piantumazione dell'area a vigneto, sulla base delle proprie conoscenze agronomiche e delle proprie capacità operative, ai fini descritti in premessa. -----

----- Art. 6. Risoluzione anticipata. -----

La risoluzione anticipata della presente Convenzione potrà avvenire in accordo tra le parti o, con semplice atto unilaterale del Comune, in presenza di violazioni degli obblighi sanciti dalla presente Convenzione tali da non consentire più il rispetto dei reciproci intendimenti, secondo quanto esposto in premessa. -----

----- Art. 7. Responsabilità. -----

Dal momento della consegna della struttura all'Azienda, tutte le responsabilità civili, penali

ed amministrative derivanti dalle attività svolte nell'area dall'azienda stessa o da essa autorizzate sono poste a carico della medesima e dei suoi rappresentanti o incaricati. -----

----- Art. 8. Spese. -----

La presente Convenzione sarà registrata, in caso d'uso, a cura e spese della parte interessata.

Letto, approvato e sottoscritto. -----

PER IL COMUNE _____

PER L'AZIENDA _____

Le parti, inoltre, ai sensi dell'artt. 1341 c.c., dichiarano di aver ampiamente discusso e pertanto di approvare espressamente l'art. 7. -----

PER IL COMUNE _____

PER L'AZIENDA _____